



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Terni

Alla c.a. Presidente
Ordine degli Avvocati di Terni

Alla c.a. Presidente
Camera Penale di Terni

E p.c. Alla c.a. R.I.D.
Dott. Paolo Abbritti
Procura di Perugia

Alla c.a. Sostituti Procuratori
SEDE

Alla c.a. Personale amministrativo
SEDE

Oggetto: Portale Deposito atti penali (c.d. PDP) e processo penale telematico.

Illustri Presidenti,

con la presente si richiede la Vostra collaborazione nell'opera di diffusione tra gli Avvocati del foro dei nuovi strumenti messi a disposizione del Ministero della Giustizia per implementare il sistema del processo penale telematico.

Si fa riferimento, in particolare, al c.d. Portale Deposito atti penali (c.d. P.D.P.), disponibile sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (c.d. PST, consultabile da sito <https://pst.giustizia.it/>), già in funzione, anche questo Ufficio

Come noto, infatti, già l'art. 24, co. 1 D.L. n. 137/2020 aveva stabilito che fino al 31.07.2021 il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis, co. 3 c.p.p. presso gli uffici delle Procure della Repubblica dovesse avvenire esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 24, co. 2, D.L. n. 137/2020, il deposito tramite il c.d. PDP era stato altresì imposto per tutti gli ulteriori atti che sono stati individuati dal Ministero con i Provvedimenti del Direttore D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia del 5.2.2021 e del 24.2.2021, con i quali l'obbligatorietà del deposito tramite PDP era stata estesa anche all'istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'art. 410 c.p.p., alla denuncia di cui all'art. 333 c.p.p., alla querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura

speciale, alla nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p. L'art. 24, co. 6 del D.L. citato, per gli atti su indicati, disponeva che l'invio tramite posta elettronica certificata non era consentito e non produceva alcun effetto di legge.

Il sistema telematico di trasmissione degli atti è stato recentemente ripreso ed implementato dalla c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), che ha dedicato uno specifico settore all'informatizzazione del processo penale per il definitivo avvio del Processo Penale Telematico (c.d. P.P.T.), analogamente a quanto in passato avvenuto per il Processo Civile con l'entrata in funzione del c.d. P.C.T.

Le norme che qui interessano sono il nuovo art. 110 c.p.p. (sull'informatizzazione della redazione degli atti e documenti del processo penale) e l'art. 111 bis c.p.p. (sulle modalità telematiche di deposito degli atti e documenti del processo penale).

In particolare, la nuova regola generale, dettata dall'**art. 110 c.p.p.**, prescrive che ogni atto scritto del procedimento penale deve essere redatto in formato digitale.

Parallelamente, il nuovo **art. 111 bis cpp** prevede che atti, documenti, richieste e memorie, salvi i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, debbano essere depositati *«esclusivamente con modalità telematiche»*, con modalità tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l'identità del mittente e quella del destinatario.

Nelle more dell'effettiva entrata in vigore delle norme su citate (posticipata al quindicesimo giorno successivo all'adozione, da parte del Ministero della Giustizia dei relativi regolamenti tecnici, allo stato non adottati – art. 87, co. 1 d.lgs. n. 150/2022), l'**art. 87, co. 6 bis, 6 ter e 6 quinquies del medesimo d.lgs. dispongono quanto segue:**

*“6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, **il deposito** di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, **negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.***

6-ter. *Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis.*

6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge".

La nuova normativa transitoria ha, quindi, ripreso in toto quanto già disposto in fase pandemica.

Con i decreti del 4 e 18 luglio 2023, che si allegano, il Ministero della Giustizia ha esteso la possibilità di deposito telematico tramite Portale deposito atti penali anche a tutta una serie di ulteriori atti ivi indicati. Per essi, l'obbligatorietà del deposito telematico via portale è stata posticipata (analogamente a quanto previsto per i nuovi artt. 110 e 111 bis c.p.p.) al quindicesimo giorno successivo all'adozione, da parte del Ministero della Giustizia dei relativi regolamenti tecnici, allo stato non adottati.

Allo stato, quindi, la normativa vigente descrive due distinte modalità di deposito telematico da parte dei difensori, in base alla tipologia di atto da depositare.

Infatti, occorre distinguere tra:

- a) Gli atti indicati dall'art. 87, co. 6 bis, d.lgs. n. 150/2022 per i quali il deposito telematico deve avvenire tramite l'apposito Portale di deposito atti penali a pena di inefficacia del deposito; si tratta di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3 c.p.p., dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 c.p.p., della denuncia di cui all'articolo 333 c.p.p. , della querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 c.p.p. ;
- b) Gli atti previsti dal Decreto del 4 luglio 2023 del Ministero della Giustizia (si rinvia al corposo elenco), per i quali, ai sensi del successivo decreto del 18 luglio 2023, il deposito telematico via portale è facoltativo e sperimentale fino al quindicesimo giorno successivo all'adozione dei regolamenti tecnici da parte dello stesso Ministero.

A seguito del nuovo quadro normativo e sin dall'entrata in vigore del D.L. 137/2020, questo Ufficio si è immediatamente adeguato alle nuove prescrizioni normative, provvedendo a richiedere ed ottenere l'attivazione del Portale che è attualmente in funzione e sul quale pervengono gli atti depositati da quei Difensori che si sono adeguati al nuovo sistema.

La necessità della presente comunicazione discende tuttavia dal fatto che, da un primo monitoraggio statistico dei depositi, sono in numero esiguo gli atti che vengono depositati tramite il nuovo Portale, nonostante esso sia obbligatorio per talune tipologie di documenti, come sopra visto; molti depositi eseguiti dai Difensori del Circondario continuano ad essere eseguiti via PEC, nonostante la previsione normativa dell'art. 24, co. 1 e 2 D.L. n. 137/2020 e, oggi, dell'art. 87, co. 6 quinquies d.lgs. n. 150/2022.

Conseguentemente, confidiamo nella collaborazione degli Illustri Presidenti in indirizzo per dare la massima diffusione della presente comunicazione a tutti gli Avvocati iscritti, al fine di poter avviare una implementazione del sistema, ormai obbligatorio per legge.

Per agevolare il percorso di adeguamento, è stata premura dell'Ufficio reperire il "Manuale utente" predisposto dal Ministero della Giustizia per gli Avvocati, che è pubblicato sul sito della Procura di Terni (<https://procura-terni.giustizia.it/> - sezione "*servizi per il professionista*" – sottosezione "*Portale deposito atti penali*").

Certi della consueta collaborazione, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

La presente nota è stata redatta con la collaborazione del Magistrato referente per l'informatica, dott. Giorgio Panucci

Terni,

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Alberto Liguori